



COMUNE DI PAVIA

P.G. n. 70907/16

Pavia, 22 settembre 2016

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE *TEATRO FRASCHINI*.

IL SINDACO

Premesso che

la Fondazione Teatro Fraschini è stata costituita per iniziativa del Comune di Pavia, con deliberazioni n. 7 del 19 marzo 2007 e n. 26 del 29 maggio 2007, che ne è pertanto di diritto Fondatore. Socio Fondatore ai sensi del vigente statuto, è altresì la Fondazione Banca del Monte di Lombardia che ne ha sostenuto l'attività fin dalla sua costituzione;

a seguito della deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 28 giugno 2016, l'Assemblea della Fondazione Teatro Fraschini ha adottato il nuovo Statuto come da verbale del 29 luglio c.a - atto notarile del Dott. Carmelo Di Marco n.10686 di repertorio;

la Prefettura di Pavia, in data 7 settembre c.a. atti n.35923 Vic., ha comunicato di aver provveduto ad annotare nel registro delle persone giuridiche la modifica statutaria, con efficacia costitutiva, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 361/2000 ;

il precedente Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Fraschini, designato con decreto sindacale del 25 novembre 2013 atti n. 48881/13, è cessato dalle sue funzioni;

Il nuovo Statuto della Fondazione, recita all'art.10 comma 1 : "il Consiglio d'Amministrazione è composto da quattro membri, compreso il Presidente, in accordo alla composizione deliberata dall'Assemblea e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto. Per essere nominati componenti del Consiglio d'Amministrazione è necessario che i candidati siano in possesso di requisiti di onorabilità e di professionalità ed esperienza, anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione";

Il Comune di Pavia e la Fondazione Banca del Monte di Lombardia, ai sensi dell'art.10 comma 2 del nuovo Statuto della Fondazione, esprimono ciascuno due consiglieri di Amministrazione;

I componenti del Consiglio d'Amministrazione svolgono il loro mandato a titolo gratuito e, ai sensi del vigente statuto della Fondazione Frascchini, art. 10 comma 3, rimangono in carica tre anni e scadono con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio ;

Il Presidente della Fondazione Teatro Frascchini , ai sensi dell'art. 11 comma 1 del nuovo statuto è il Sindaco pro tempore del Comune di Pavia o un suo delegato

Visto l'art. 50 comma 8 del Testo Unico degli Enti Locali d. lgs 267/2000 a norma del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;

Visto l'art. 23 comma 2 lettera aa) dello Statuto comunale a norma del quale il Sindaco *“provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio volti tra l'altro a promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali di tali enti, aziende ed istituzioni”*;

Richiamati l'art. 85 dello Statuto comunale “Competenze per le nomine” e l'art. 86 “Procedura di nomina”, articoli inseriti nel Capo V “Rapporti con enti, aziende speciali, istituzioni e società di diritto comune”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30 marzo 2015, come modificata dalla deliberazione di consiglio comunale n.45 del 30 novembre 2015, ad oggetto: “Definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società”;

Richiamato lo Statuto della Fondazione Teatro Frascchini in particolare l' art.10 comma 1 e 2;

RENDE NOTO

che è avviata la procedura per la designazione del Rappresentante del Comune nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione *Teatro Frascchini*, secondo le previsioni dello Statuto comunale e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30 marzo 2015 come modificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30 novembre 2015 , ad oggetto: *“Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società”*.

Le candidature possono essere presentate dai Consiglieri comunali, dagli Ordini e dai Collegi professionali, dalle Associazioni nazionali, regionali e locali che abbiano sede principale o secondaria nel Comune di Pavia e vi operino da almeno un anno, o da almeno 25 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune le cui firme siano autenticate secondo le previsioni del DPR 445 del 2000 art. 38 che così dispone: “la firma del sottoscrittore non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto o nel caso in cui, alla presente candidatura, venga allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità”. (*art.2, comma 1, deliberazione di C.C. n. 7/2015 come modificato dalla deliberazione n.45/15.*);

Ogni proponente deve dimostrare di possedere i requisiti che lo legittimano a presentare la candidatura, ove non siano già noti al Comune (art. 2, comma 2, deliberazione C.C. n. 7 del 30 marzo 2015 e smi).

Ogni proponente non può presentare più di un candidato per ciascuna nomina o designazione. (art. 2, comma 3, deliberazione C.C. n.7 del 30 marzo 2015 e s.m.i.);

Le candidature, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno 6 ottobre 2016

E' possibile l'invio per posta certificata al seguente indirizzo:

protocollo@pec.comune.pavia.it


A ciascuna proposta di candidatura deve essere allegata, ai sensi dell'art.3 della deliberazione C.C. n. 7 del 30 marzo 2015 e s.m.i., la seguente documentazione concernente il candidato e sottoscritta dallo stesso:

- i dati anagrafici e la residenza;
- il curriculum in formato europeo, contenente tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale, l'esperienza generale e specifica e le cariche ricoperte in Enti, Aziende, Società a partecipazione comunale e in genere nelle Amministrazioni pubbliche;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica in caso di eventuale nomina unitamente alla dichiarazione di essere consapevole dei requisiti richiesti e che la candidatura sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente come previsto dall'art.6 comma 1 - ultimo periodo - della richiamata deliberazione di *Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società*" secondo cui: "l'elenco delle candidature pervenute con la relativa documentazione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente fino alla conclusione della procedura";
- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 4 della deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 30 marzo 2015 e s.m.i., (riportata nell'allegato modello di accettazione della candidatura);
- dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 (riportata nell'allegato modello di accettazione della candidatura);
- dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall' art. 2382 c.c.

La sottoscrizione della predetta documentazione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza del dipendente addetto o l'istanza sia accompagnata da fotocopia semplice di un documento di identità valido del firmatario (DPR n. 445/2000).

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs 196/2003.

IL SINDACO
Massimo Depaoli



SETTORE AREA AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO – Servizio Gabinetto del Sindaco

Dirigente responsabile dr. Carmelo Fontana tel. 0382.399251 email segretariogenerale@comune.pv.it
Responsabile di Servizio e Responsabile del procedimento Mariella Sias - tel. 0382 399239 / 250
email: msias@comune.pv.it

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 30 MARZO 2015 COME MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE N. 45 DEL 30 NOVEMBRE 2015, AVENTE PER OGGETTO: “ DEFINIZIONE INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA’”.

Art. 3 – Modalità di presentazione delle candidature

5. *Omissis*Qualora la documentazione prevista dal presente articolo sia incompleta, al proponente è consentito agli interessati di integrarla, su richiesta dell'Ufficio istruttore, fino alla data fissata per la riunione della Commissione Consultare competente.

Art. 4 – Requisiti per la nomina

1. Possono essere nominati quali rappresentanti del Comune di Pavia presso Enti, Aziende ed Istituzioni coloro i quali:

- a) siano cittadini di uno Stato dell'Unione Europea;
- b) non si trovino in una delle situazioni di inconfiribilità di cui al D.Lgs. 8/4/2013, n. 39 e s.m.i e/o nelle situazioni di cui all'art. 10 del D. Lgs 235/2012.;
- c) non trovarsi in stato di fallimento, nonché l'inesistenza di procedimenti per la dichiarazione dello stesso stato di fallimento;
- d) non essere amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, nonché l'inesistenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) abbiano competenza, comprovata da specifico curriculum allegato all'atto di nomina, attinente all'incarico da ricoprire, conseguita attraverso studi e ricerche effettuate ed esperienze professionali e istituzionali maturate. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili;
- f) non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 734, della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 – Cause di incompatibilità ed esclusione

1. Ferme restando le cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dal D. Lgs. 39/2013 e le cause di ineleggibilità, applicabili anche ai casi di nomina di competenza di sindaci, giunte e consigli comunali, previste dall'art. 10 del D.lgs 235/2012, non possono ricoprire cariche e incarichi di cui ai presenti indirizzi coloro che versino nelle seguenti cause di incompatibilità:

- a) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti o organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
- b) i soggetti che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'ente, azienda o istituzione cui l'incarico si riferisce;
- c) i soggetti che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di collaborazione contrattuale con l'ente nel quale rappresentano il Comune;
- d) coloro che abbiano una lite pendente con il Comune e/o con l'ente, l'azienda pubblica o l'istituzione cui la nomina si riferisce.

2. Qualora sussistano una o più delle suddette cause di incompatibilità, l'interessato è tenuto a rimuoverla/e entro dieci giorni dalla nomina a pena di revoca o, qualora previsto espressamente dallo statuto, di decadenza dall'incarico.

3. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la revoca e/o decadenza come previsto al punto precedente.

Art. 6 – Ammissione ed esame delle candidature

1. Le candidature e le proposte pervenute sono preliminarmente istruite dalla struttura tecnica competente che procederà al loro preventivo esame per verificarne l'ammissibilità secondo le previsioni del bando e delle presenti linee di indirizzo. L'esito dell'istruttoria esperita verrà comunicato alla commissione consiliare prevista dall'art. 86 comma 2 dello Statuto perché proceda con gli adempimenti a suo carico. Ai componenti della commissione sarà messa a disposizione la documentazione pervenuta. L'elenco delle candidature pervenute con la relativa documentazione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente fino alla conclusione della procedura.
2. La commissione consiliare nominata di cui all'art. 86 dello Statuto, sulla base della preliminare istruttoria esperita e rassegnata dalla struttura tecnica, prende atto dei seguenti elementi ai fini dell'ammissibilità delle stesse:
 - a) presentazione oltre il termine indicato dal bando;
 - b) presentazione da un soggetto non legittimato;
 - c) presentazione in violazione del limite posto di una proposta per ciascun proponente;
 - d) presentazione priva della documentazione richiesta dal bando o con documentazione incompleta, parziale, irregolare, insufficiente;quindi valuta le candidature pervenute con particolare riguardo alla competenza dei candidati in relazione alla specifica carica da ricoprire nonché all'insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali ed esprime in forma sintetica un parere sull'idoneità di ciascun candidato a ricoprire la carica, fornendo, ove possibile, una pluralità di candidati da proporre al Sindaco per ogni nomina.
3. Nella individuazione dei soggetti da nominare o designare sarà rispettato il principio dell'equilibrio nella rappresentanza di genere secondo le previsioni della normativa vigente.

Art. 7 – nomina o designazione

1. Il Sindaco, preso atto del parere espresso dalla Commissione nominata, effettua in piena autonomia le nomine o designazioni di competenza con appositi provvedimenti, dandone immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e ai Consiglieri.
2. Nei casi in cui, nel termine previsto, non pervenga al Sindaco alcuna candidatura, quest'ultimo può provvedere direttamente alla nomina.

Art. 8 - Revoca

1. Ferme restando le previsioni di legge in tema di revoca e decadenza dalle cariche in argomento, il Sindaco e il Consiglio Comunale possono revocare le nomine e/o le designazioni di propria competenza in caso di:

- perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina o incompatibilità sopravvenuta;
- verificarsi di una delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- comportamenti contraddittori o omissivi, o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio Comunale per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;

2. Al di fuori dei casi di revoca di cui al comma precedente, le nomine e le designazioni pongono in essere rapporti di tipo fiduciario ed il potere di revoca è da ritenersi immanente al rapporto che

lega l'interessato con l'Amministrazione comunale. Costituisce motivo di revoca il verificarsi di fatti che compromettano detto rapporto fiduciario.

3. Tutte le nomine non in scadenza effettuate da precedenti amministrazioni sono revocabili.
4. Restano salve le disposizioni di cui al Codice Civile, allo Statuto comunale, nonché dei singoli Statuti degli Enti interessati dal provvedimento di revoca.
5. Di ogni provvedimento sindacale di revoca è data tempestiva comunicazione alla Commissione Nomine, alla Presidenza del Consiglio ed ai singoli Consiglieri. Il Consiglio comunale, per le nomine di sua competenza, dà tempestiva comunicazione al Sindaco dei provvedimenti di revoca emessi.
6. Ferme restando le previsioni di legge in tema di revoca e decadenza dalle cariche in argomento, il Sindaco e il Consiglio Comunale possono revocare le nomine e/o le designazioni di propria competenza in caso di: "Comportamenti in difformità da quanto previsto dai documenti di indirizzo per gli amministratori e i soggetti da questi nominati in enti, consorzi e società."

ESTRATTO DELLO STATUTO DEL COMUNE

Art. 86, comma 2° - Procedura di nomina

omissis

2. Le candidature, ritualmente presentate, sono esaminate da apposita commissione consiliare costituita all'inizio di ciascun mandato amministrativo, potendo la stessa convocare, in pubblica udienza, per chiarimenti ed illustrazioni, i candidati; la commissione esamina le candidature ed accerta il possesso dei requisiti prescritti dai candidati e forma un articolato parere su di una rosa di candidati che, oltre a possedere i requisiti, risultino particolarmente idonei a ricoprire la carica interessata; il parere è rimesso entro 15 giorni all'organo competente per la nomina o la designazione, il quale decide in piena autonomia anche prescindendo dalla rosa, ma nell'ambito delle candidature presentate entro i termini prescritti.

omissis

ESTRATTO DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI

Articolo 10 - (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri, ivi compreso il Presidente, in accordo alla composizione deliberata dall'Assemblea e nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.
Per essere eletti componenti del Consiglio di Amministrazione è necessario che i candidati siano in possesso di requisiti di onorabilità e di professionalità ed esperienza, anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione.
2. Il Fondatore Comune di Pavia ed il Fondatore Fondazione Banca del Monte di Lombardia esprimono ciascuno due consiglieri di Amministrazione .
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un massimo di tre anni e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati . *omissis*
Il consigliere nominato successivamente al rinnovo ordinario del consiglio di amministrazione cessa dalla carica insieme agli altri componenti.